



COMUNE DI BASELGA DI PINÉ

Provincia di Trento

CRITERI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA UNICA, ASSEGNAZIONE E ACCETTAZIONE DEL POSTO NEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE DI BASELGA DI PINE' - ANNO EDUCATIVO 2025-2026

DECORRENZA GENNAIO 2026

- possono presentare domanda di iscrizione al nido d'infanzia i genitori di bambini/e residenti nel Comune di Baselga di Piné, di età dai 3 (tre) mesi compiuti entro il 01.01.2026, che risultano conformi agli obblighi vaccinali di cui alla Legge 119/2017;
- i requisiti dichiarati in domanda, compreso quello della residenza, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di raccolta delle domande entro il quale si devono presentare eventuali modifiche intervenute;
- la domanda deve contenere l'indicazione della tipologia del servizio;
- la domanda deve essere presentata da uno dei genitori, munito di documento di identità. Deve essere inoltre prodotta l'eventuale documentazione attestante particolari situazioni di difficoltà del nucleo familiare, utile ai fini dell'attribuzione del punteggio (relazioni dei servizi sociali e/o certificati medici).

FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E MODALITÀ DI ACCETTAZIONE E RINUNCIA AL POSTO:

- sulla base delle domande di iscrizione presentate è formata e approvata una graduatoria, pubblicata entro il 31.12.2025 e avente validità fino al 31.07.2026; la graduatoria è portata a conoscenza del pubblico nelle forme vigenti;
- se in base alla graduatoria al bambino è assegnato un posto nido, i genitori devono accettare o rifiutare in forma scritta il posto entro e non oltre il terzo giorno utile dalla pubblicazione della graduatoria. Non sarà inviato alcun avviso personale. Poiché nella graduatoria non compaiono i nomi relativi ai/alle bambini/e ammessi/e, è necessario conservare il numero di protocollo rilasciato dal Comune al momento della presentazione della domanda di ammissione, in quanto sarà il dato identificativo della richiesta ammessa alla graduatoria.
- in caso di mancata comunicazione in forma scritta da parte delle famiglie, entro tale termine, le stesse saranno considerate rinunciatarie e la relativa domanda sarà archiviata d'ufficio;
- nel caso di accettazione del posto, sempre entro il termine sopra indicato, devono essere consegnati al Servizio Finanziario del Comune:
 - il modulo di accettazione appositamente predisposto e disponibile presso lo stesso ufficio;
 - la ricevuta dell'avvenuto versamento di Euro 100,00 a titolo di cauzione. La mancata consegna della ricevuta di versamento è considerata a tutti gli effetti rinuncia al posto;
 - attestazione di conformità vaccinale;
- l'ammissione al nido è effettuata seguendo l'ordine di posizione in graduatoria, in base ai posti disponibili e alla tipologia di servizio richiesto, solo ad avvenuto scorrimento dei posti della graduatoria precedente;
- nel caso di rinuncia del posto nido, coincidente con la/le tipologie di servizio indicate dal richiedente, lo stesso rinunciatario sarà cancellato dalla graduatoria approvata;
- per i posti che si rendono disponibili nel corso dell'intero periodo in oggetto, l'accettazione deve essere effettuata entro il termine di 3 (tre) giorni dalla comunicazione agli interessati.

MODIFICHE DELLE SITUAZIONI SOPRA DESCRITTE

Qualora dopo la presentazione della domanda si verificano modifiche degli elementi conoscitivi utili per la formazione della graduatoria, l'utente deve darne comunicazione al Servizio Finanziario del Comune entro la data di scadenza di presentazione delle domande, pena l'esclusione dalla graduatoria stessa.

PRECEDENZA IN CASO DI PARITÀ DI PUNTEGGIO

In caso di parità di punteggio, la precedenza è assegnata in base alla data di nascita del/la bambino/a per cui si fa domanda di iscrizione, riconoscendo priorità al/la bambino/a di età maggiore. In caso di ulteriore parità, l'ordine di graduatoria è determinato in base al criterio cronologico come specificato nel modello di domanda (allegato B).

NOTA BENE: il criterio seguente è da applicare solo per la formazione delle graduatorie di giugno.

PASSAGGIO DALLA GRADUATORIA RELATIVA A UN ANNO EDUCATIVO A QUELLO SUCCESSIVO

All'utente in lista d'attesa nell'ultima graduatoria approvata, qualora presenti domanda di ammissione al servizio di nido per l'anno educativo successivo, è attribuito un punteggio di partenza di 40 punti.

All'utente inserito nella graduatoria formata con decorrenza dal mese di gennaio è attribuito un punteggio di partenza di 20 punti.

Nessun punteggio è riconosciuto a coloro che hanno espressamente rinunciato o che sono considerati rinunciatari.

CRITERI E PUNTEGGI

		PUNTI
A) SITUAZIONE DEL BAMBINO/A		
A1	presenza di minorazioni fisiche, psichiche, sensoriali e disabilità debitamente documentate	500
A2	<p>manca di adeguata assistenza nell'ambito familiare</p> <p>(da certificare a cura del Servizio Attività Sociali della Comunità di Valle)</p>	500
B) SITUAZIONE FAMILIARE		
B1	<p>presenza di un solo genitore (<i>situazione di famiglia anagrafica</i>) <i>Si applicano le disposizioni previste dalla Giunta Provinciale (cfr deliberazione nr. 262 del 17.02.2011) ovvero :</i> <i>"..., ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.</i> <i>Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, nr.223, salvo quanto di seguito stabilito.</i> <i>I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:</i> <i>a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;</i> <i>b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'articolo 441 del codice civile.</i> <i>I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:</i> <i>a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;</i> <i>b) quando la diversa residenza è consentita a seguito di provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 c.p.p.;</i> <i>c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;</i> <i>d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, nr.898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;</i> <i>e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.</i> <i>Il figlio minore di 18 anni, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con quale risulta residente.</i> <i>Non fanno parte del nucleo familiare da valutare i minori affidati e le persone accolte con provvedimento amministrativo o dell'autorità nonché le persone che prestano in modo esclusivo, con regolare contratto di lavoro, attività di assistenza ad uno o più dei</i> </p>	100

	<p><i>componenti il nucleo familiare medesimo. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, nr. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni della presente disciplina. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore. Il genitore non coniugato con diversa residenza anagrafica dal genitore richiedente l'agevolazione (si veda il punto 2) fa parte del nucleo familiare del genitore richiedente l'agevolazione ad esclusione dei seguenti casi:</i></p> <p><i>a) non riconoscimento del figlio naturale;</i></p> <p><i>b) genitore con altri figli non riconducibili al genitore richiedente l'agevolazione”</i></p>	
B2	genitore minorenne solo	100
B3	genitore in regime di separazione e/o divorziato/a (risultante da sentenza del Tribunale)	50
B4	<p>presenza nel nucleo familiare di persona affetta da disabilità certificata</p> <p>CON DISABILITÀ DAL 50 AL 70 %</p> <p>✓ genitore del bambino (o, in caso di assenza, chi svolge funzione genitoriale)</p> <p>✓ fratello o sorella</p> <p>✓ altro familiare/convivente</p>	<p>40</p> <p>4</p> <p>2</p>
	<p>CON DISABILITA' DAL 71 AL 90 %</p> <p>✓ genitore del bambino (o, in caso di assenza, chi svolge funzione genitoriale)</p> <p>✓ fratello o sorella</p> <p>✓ altro familiare/convivente</p>	<p>60</p> <p>10</p> <p>5</p>
	DISABILITA' CERTIFICATA DI UN ALTRO FIGLIO DI ETA' INFERIORE AI 18 ANNI	20
	<p>CON DISABILITA' AL 90%</p> <p>✓ genitore del bambino (o, in caso di assenza, chi svolge funzione genitoriale)</p> <p>✓ fratello o sorella</p> <p>✓ altro familiare/convivente</p>	<p>80</p> <p>20</p> <p>10</p>
B5	presenza nel nucleo familiare di fratelli e sorelle	
	✓ per ogni fratello/sorella fino a 6 anni	20
	✓ per ogni fratello/sorella da 6 a 12 anni	6

	✓ per ogni fratello/sorella da 12 a 14 anni	4
B6	✓ primo inserimento contemporaneo di fratelli/sorelle di età diversa	70
B7	✓ primo inserimento di bambino/a in presenza di fratelli/sorelle già frequentanti	40
B8	✓ primo inserimento contemporaneo di gemelli	100
B9	<p>occupazione dei genitori</p> <p>Il punteggio è attribuito a ogni genitore e viene raddoppiato in caso di presenza di un solo genitore. Per ogni genitore si considera una sola situazione occupazionale sotto elencata.</p> <p><i>Per il genitore titolare di reddito assimilato al reddito da lavoro dipendente allegare copia contratto. Per i soci attivi di società di persona o di capitale allegare atto costitutivo e statuto della relativa società. Per i collaboratori di impresa familiare allegare atto costitutivo dell'impresa stessa. Per i lavoratori autonomi allegare copia dell'apertura della partita Iva e delle relative posizioni previdenziali ed assistenziali.</i></p>	
	– occupazione con carico orario superiore a 25 ore settimanali, anche riferito a un intero anno scolastico (compresi gli insegnanti con contratto orario settimanale di cattedra)	60
	– occupazione con carico orario fino a 25 ore settimanali	30
	– genitori studenti iscritti a scuole medie superiori, corsi para-universitari e corsi universitari con obbligo di frequenza	30
	– occupazione con contratto stagionale di almeno 4 mesi di almeno 18 ore settimanali;	15
	– occupazione con contratto a chiamata e similari;	10
	– genitore in stato di mobilità lavorativa	5
	– genitore disoccupato iscritto al Centro per l'Impiego	2
B10	punteggio da aggiungersi al punteggio di cui al punto b6 in caso di:	
	– orario di lavoro con turnistica anche notturna	12
	– orario di lavoro con turnistica diurna – “continuato”	5
	– assenza, diurna e notturna, di uno dei genitori per almeno 3 gg. la settimana o per un periodo di almeno 180 gg. all'anno, continuativi o cumulabili, per motivi di lavoro o studio con obbligo di frequenza	5
	<p>- reperibilità</p> <p><i>Si intende l'obbligo del lavoratore dipendente subordinato di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato, fuori dal proprio orario di lavoro, in vista di una eventuale prestazione lavorativa e di raggiungere, in breve tempo, il luogo di lavoro per eseguire la prestazione richiesta. E' istituito specifico di alcune tipologie di attività quali, a titolo esemplificativo, esercenti una professione sanitaria, lavoratori addetti alla manutenzione di impianti e macchinari (CCNL Cartai Industria), vigili del fuoco, ecc... ed è disciplinata dalla contrattazione collettiva</i></p>	2

C) SITUAZIONE ECONOMICA**COEFFICIENTE ICEF (calcolato secondo le disposizioni vigenti fino al 31.12.2025)**

Fino a 0,13	10 punti
da 0,13 a 0,15	9 punti
da 0,15 a 0,17	8 punti
da 0,17 a 0,19	7 punti
da 0,19 a 0,21	6 punti
da 0,21 a 0,23	5 punti
da 0,23 a 0,25	4 punti
da 0,25 a 0,27	3 punti
da 0,27 a 0,30	2 punti
da 0,30 a 0,33	1 punto
oltre 0,33 o in assenza indicatore ICEF	0 punti

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dall' Ufficio Entrate per lo svolgimento dell'attività di formazione della graduatoria per l'ammissione al servizio di Nido d'Infanzia comunale in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico

I dati sono/non sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge.

Titolare del trattamento è il Comune di Baselga di Pinè, Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it , sito internet www.comunitrentini.it).

Si può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.

L'informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è a disposizione presso l'Ufficio Servizi pubblici, Entrate e Gestione economico previdenziale del personale.